

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 7547/2021 (ordinanza n. 4748/2021);

2. Nome dei ricorrenti:

COGNOME	NOME	COD. FISC.
Cucè	Federica	CCUFRC97H56C351N
Zapparrata	Tiberio	ZPPTBR96R21G912R
Di Stefano	Nunzia Stefania	DSTNZS86H54G371N
Laspina	Maria Lucia	LSPMLC78T53C351E
Naso	Ivana Domenica	NSAVDM96H65C351A
Cavallo	Salvatore	CVLSVT67A01H574G
Mauceri	Patrizia	MCRPRZ78P54B428T
Testa	Valeria	TSTVLR86B50C351D
Mrowka	Izabela	MRWZBL69D44Z127Z
Pulvirenti	Piero David	PLVPDV76S28C351H
Tropea	Ketty	TRPKTY97E71A841T
Guzzardi	Maria Carmela	GZZMCR73S44C351A
Torrisi	Carmela	TRRCML66A65E017E
Altamore	Salvatore Giuseppe	LTMSVT93C15F899D
Altamore	Giulia	LTMGLI00C51C927J
Cunsolo	Gaetana Loredana Maria	CNSGNL78E54M088Z
Militello	Stephanie	MLTSPH90A57Z112Q
Giarrizzo	Melania	GRRMLN86B60F899Z
Amato	Ilenia	MTALNI84P49F899A
Nisi	Sara	NSISRA00T46F899P
Buglisi	Giuliana	BGLGLN00T63F899L
Giurdanella	Concetta	GRDCCT75C44F899D
Paglia	Maria Filippa	PDLMFL90R63C351B
Corsaro	Caterina	CRSCRN76M63G371B
Parisi	Andrea	PRSNDR88S09C351N
Torrisi	Pierpaolo	TRRPPL78S29G371S
Toscano	Agata	TSCGTA97P68C351X
Toscano	Francesco	TSCFNC79C16A841E
Toscano	Salvatore	TSCSVT83D08G371W
Virgillito	Anna Maria	VRGNMR76H54G371I
Saracino	Roberta	SRCRRT77P46F839Q
Cutrona	Sebastiano	CTRSST889L10B428Q
Melchionda	Nicola	MLCNCL96B03H926M
Melchionda	Daniela	MLCDNL98C44H926E
Spinella	Caterina	SPNCRN70M70H224G
Chiabra	Alice	CHBLCA93A47L219I
D'Aiello	Giuseppina	DLLGPP79D49I628S
Paradisi	Concetto	PDRCCT82T08E017A
Spadafora	Beatrice	SPDBRC6A46B428P

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

per l'annullamento

previa misura cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. anche in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- della nota prot. 9256 del 18 marzo 2021 di trasmissione del D.M. n. 50/2021;
- del Decreto Ministeriale n. 50/2021 di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio 2021-2023;
- delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'allegato A, nella parte in cui prevedono che il punteggio assegnato al servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà;
- del Decreto Ministeriale n. 138 del 20 aprile 2021 nonché del decreto Ministeriale n. 141 del 22 aprile 2021 con cui viene disposta una proroga per l'inoltro delle domande;
- delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Con atto notificato in data 25 giugno 2021 i ricorrenti proponevano ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso gli atti indicati in epigrafe. A seguito di ciò, il Ministero dell'Istruzione proponeva atto di opposizione ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 16 luglio 2021, con il quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Ciò premesso, con il presente atto l'odierno ricorrente si costituisce innanzi a codesto On.le T.A.R.

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51, 97 COST. DISPARITÀ. ARBITRARIETÀ. ASSENZA DI VALUTAZIONE, INCOERENZA, IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 62/2000. VIOLAZIONE DEL D.L. 250/2005 CONVERTITO IN L. 27/2006 E DEL D.L. 255 DEL 3 LUGLIO 2001 CONVERTITO NELLA L. 20 AGOSTO 2001 N. 333. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/2015.

I. Con il D.M. n. 50/2021 il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per i profili professionali per personale ATA di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico. Come si è avuto modo di anticipare in premessa i ricorrenti subiscono il dimezzamento del punteggio computato per i titoli di servizio, in quanto hanno lavorato, svolgendo le stesse mansioni dei loro colleghi, anche nella scuola paritaria. L'articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 2000 n. 62 – “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*” – in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione prevede espressamente che “*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*”. Al comma 2 della medesima disposizione, si legge ulteriormente che “*Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6*”. Per espressa previsione, poi, dei commi successivi, il Legislatore precisava che le scuole paritarie svolgono “*un servizio pubblico*” per cui “*accolgono chiunque (...) richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*”. La normativa richiamata sancisce espressamente che il sistema di istruzione pubblico si fonda sia sulle scuole statali sia sulle scuole “paritarie” ossia quelle scuole private che hanno ottenuto la assimilazione in base al dettato normativo richiamato.

La totale assimilazione tra le scuole paritarie e quelle statali (prevista per i docenti ma estensibile al personale ATA) viene ulteriormente confermata dal D.L. 3.07.2001 n. 255 convertito in L. 20 agosto 2001 n. 333 che

all'articolo 2, comma 2, prevede espressamente che “Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (...) I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

È del tutto evidente quindi che non solo vige una totale equivalenza tra gli istituti statali e gli istituti paritari, ma vi è anche una perfetta equivalenza tra il servizio prestato in entrambe le strutture scolastiche.

Conseguenza imprescindibile della richiamata ricostruzione normativa è che la scelta del Ministero ha letteralmente obliterato il dettato costituzionale e più in generale, l'intero sistema di istruzione nazionale che, appunto, è basato su un doppio canale scolastico (pubblico e privato).

3. In merito si è più volte espressa anche la giurisprudenza amministrativa che senza indugio ha fornito una interpretazione autentica del quadro normativo riportato.

4. Indicazione dei controinteressati: tutti i CANDIDATI UTILMENTE INSERITI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL PERSONALE ATA pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2014, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7547/2021) nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4748/2021 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).